

DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2020

207/2020/R/EEL

**CONFERMA DELLA VALORIZZAZIONE TRANSITORIA DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI
IN PRESENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1114^a riunione del 9 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 2013/543 della Commissione Europea del 14 giugno 2013;
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione Europea del 23 novembre 2017;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (di seguito: decreto-legge 6/2020);
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 1 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 26 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 17 maggio 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 giugno 2017, 419/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/gas;
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023, approvata con la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, deliberazione 201/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 settembre 2019, 363/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità, 7 aprile 2020, 121/2020/R/eel (di seguito: 121/2020/R/eel) e le relative osservazioni pervenute dai soggetti intervenuti;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto-legge 6/2020, è stata prevista l’adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (secondo la procedura di cui all’articolo 3, commi 1 e 2), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; in attuazione di tale decreto-legge, si sono succeduti – in coerenza con l’evoluzione della diffusione sul territorio nazionale dell’epidemia – diversi decreti con cui sono state adottate e modulate molteplici misure, tra le quali la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali comprese quelle al dettaglio, ad eccezione di alcune per le quali è stato ritenuto necessario assicurare la continuità;
- la richiamata sospensione delle attività ha provocato una rilevante riduzione dei consumi di energia elettrica. Tale riduzione, legata all’improvvisa situazione di emergenza, presentava caratteristiche imprevedibili sia in termini di entità che di profilo, incrementando così la difficoltà di programmazione da parte degli utenti del dispacciamento di punti di dispacciamento in prelievo (da cui consegue un maggior onere complessivo di sbilanciamento in capo ad essi);
- la rilevante riduzione dei consumi di energia elettrica in un contesto caratterizzato da una non trascurabile produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili ha comportato maggiori difficoltà nella gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale; in tale situazione, nel Mercato per il Servizio di

Dispacciamento (di seguito: MSD), sono state accettate offerte di acquisto o offerte di vendita aventi prezzi significativamente diversi rispetto ai prezzi che si formano sul MGP nel medesimo periodo temporale e che possono essere associati a movimentazioni diverse da quelle necessarie per compensare gli sbilanciamenti effettivi. I citati prezzi delle offerte accettate sul MSD contribuiscono alla determinazione dei prezzi di sbilanciamento che trovano applicazione anche nel caso dei punti di dispacciamento relativi a unità non abilitate (sia di consumo sia di produzione) i cui utenti del dispacciamento non partecipano al MSD;

- per le motivazioni sopra richiamate, con la deliberazione 121/2020/R/eel, l’Autorità ha ritenuto opportuno modificare, almeno transitoriamente, la regolazione degli sbilanciamenti, introducendo elementi che permettessero di limitare la variabilità del prezzo di sbilanciamento, anche rispetto ai prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita accettate sul MGP, applicato a tutte le unità non obbligatoriamente abilitate al MSD;
- più nel dettaglio, la deliberazione 121/2020/R/eel ha previsto che:
 - ai soli fini del calcolo dei prezzi di sbilanciamento da applicare ai punti di dispacciamento relativi a unità non obbligatoriamente abilitate, i prezzi delle offerte di acquisto o di vendita accettate sul MSD siano modificati in modo che rientrino in un *range* tra un valore minimo e un valore massimo;
 - il valore massimo di cui al precedente alinea sia pari al massimo tra:
 - a) il costo variabile di un impianto turbogas a ciclo aperto alimentato da gas naturale, cioè della tecnologia caratterizzata dal costo variabile più elevato del parco di generazione che può essere utilizzata in tempo reale per garantire il bilanciamento, e
 - b) il prodotto tra 1,5 e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate sul MGP nel medesimo periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Tale valore rappresenta, tra l’altro, su base convenzionale, il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate sul MGP che si verificherebbe, a parità di condizioni di mercato, nel caso in cui l’impianto marginale, sul MGP, fosse un turbogas a ciclo aperto alimentato da gas naturale: infatti il termine numerico, posto convenzionalmente pari a 1,5, è rappresentativo dell’ordine di grandezza del rapporto tra il rendimento medio del parco impianti a ciclo combinato (cioè la tecnologia marginale nella maggioranza delle ore annue) e il rendimento medio del parco impianti turbogas a ciclo aperto;
 - il valore minimo, su base convenzionale e in modo speculare rispetto al punto precedente, sia pari al 50% del prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate sul MGP nel medesimo periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
 - il costo variabile di un impianto turbogas a ciclo aperto alimentato da gas naturale, calcolato con frequenza settimanale, sia convenzionalmente determinato in relazione a un ipotetico impianto utilizzato per la copertura degli sbilanciamenti, utilizzando i prezzi medi *spot* del gas naturale, oltre a valori medi delle componenti a copertura dei costi di logistica nazionale e delle accise, a

copertura dell'onere delle quote di emissione da rendere nell'ambito dell'*Emission Trading Scheme*, a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento dei rifiuti e residui della combustione, nonché a copertura delle ecotasse;

- Terna pubblici sul proprio sito internet:
 - a) i dati preliminari relativi ai prezzi di sbilanciamento calcolati ai sensi del comma 40.3 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, entro 30 minuti dal periodo di consegna;
 - b) i dati relativi ai prezzi di sbilanciamento calcolati ai sensi della medesima deliberazione 121/2020/R/eel, in luogo di quelli calcolati ai sensi del comma 40.3 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, entro il giorno lavorativo successivo a quello di consegna, a decorrere dal 28 aprile 2020 e fino al giorno che segue quello in cui la deliberazione 121/2020/R/eel cesserà la propria validità, dando evidenza del costo variabile dell'impianto turbogas a ciclo aperto alimentato da gas naturale utilizzato ai fini del calcolo;
 - c) entro il 28 aprile 2020, i dati relativi ai prezzi di sbilanciamento calcolati ai sensi della medesima deliberazione 121/2020/R/eel e relativi al periodo compreso tra il 10 marzo e il 26 aprile 2020;
- le disposizioni di cui alla deliberazione 121/2020/R/eel si applicano a decorrere dal 10 marzo 2020, ossia dal giorno in cui hanno avuto efficacia sull'intero territorio nazionale le prime misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 che hanno sospeso le attività non essenziali, incidendo in maniera rilevante sui consumi elettrici, fino al 30 giugno 2020: quest'ultimo termine è prorogabile, con successivo provvedimento, anche tenendo conto dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica, non oltre la completa revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi (che l'Autorità sta perseguendo, nell'ambito della riforma organica del servizio di dispacciamento elettrico di cui al procedimento avviato con la deliberazione 393/2015/R/eel, al fine di definire una disciplina per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi che consenta di fornire agli utenti del dispacciamento segnali di prezzo coerenti con le dimensioni temporale, spaziale e merceologica che contraddistinguono il valore dell'energia in tempo reale, superando l'attuale meccanismo basato su aggregazioni zonali/macrozonali statiche);
- a causa dell'urgenza, le disposizioni previste dalla deliberazione 121/2020/R/eel non sono state sottoposte a consultazione preventiva; tuttavia, con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto la possibilità, per tutti i soggetti interessati, di presentare osservazioni e proposte finalizzate a consentire eventuali adeguamenti ovvero integrazioni, nonché in merito alla possibile estensione dell'efficacia delle misure previste oltre il termine del 30 giugno 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle finalità e all'urgenza delle disposizioni previste dalla deliberazione 121/2020/R/eel, la maggior parte dei soggetti interessati ha espresso una generale condivisione e un generale apprezzamento;

- con riferimento alla necessità di introdurre misure emergenziali:
 - la maggior parte dei soggetti interessati ha espresso una sostanziale condivisione in merito alla necessità di adottare misure emergenziali finalizzate a contenere l'onere di sbilanciamento, in particolare per i punti di dispacciamento di unità di consumo. In particolare, i dati di misura dei punti di prelievo che non dispongono di misure orarie sono resi disponibili dalle imprese distributrici sul Sistema Informativo Integrato nel mese successivo a quello di riferimento, causando maggiori difficoltà di programmazione per gli utenti del dispacciamento titolari di tali punti in situazioni quale quella che si è verificata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da un significativo cambiamento dei profili di prelievo;
 - due soggetti hanno ritenuto non condivisibile l'introduzione di misure emergenziali in quanto, non essendo venuta meno l'offerta di servizi di bilanciamento da parte delle unità abilitate al MSD, il sistema elettrico non si trova in una reale situazione di emergenza;
- con riferimento alla modifica dei prezzi delle offerte di acquisto o di vendita accettate sul MSD, ai soli fini del calcolo dei prezzi di sbilanciamento da applicare ai punti di dispacciamento relativi a unità non obbligatoriamente abilitate, affinché rientrino in un *range* tra un valore minimo (*floor*) e un valore massimo (*cap*):
 - alcuni soggetti hanno ritenuto corretta e condivisibile la metodologia adottata;
 - alcuni soggetti hanno manifestato perplessità in merito alla valorizzazione del *cap* e del *floor*; più nel dettaglio:
 - i. un soggetto ha evidenziato che, essendo il calcolo del *cap* legato al costo variabile di un impianto turbogas a ciclo aperto (il quale fornisce servizi di bilanciamento), anche il *floor* dovrebbe dipendere dal reale costo di spegnimento degli impianti che forniscono servizi di bilanciamento alla rete, e non solo dalle offerte di vendita accettate sul MGP;
 - ii. alcuni soggetti hanno evidenziato che il costo variabile di un impianto turbogas a ciclo aperto, utilizzato per la determinazione del *cap*, non è un *benchmark* adeguato a riflettere i costi effettivi in quanto vi sono altri fattori (quali, ad esempio, i costi fissi ed operativi) che incidono sui reali costi di bilanciamento;
 - iii. alcuni soggetti hanno evidenziato che, nel calcolo del *cap*, andrebbe considerato anche il valore dell'energia elettrica non fornita (di seguito: VENF), pari a 3000 €/MWh ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, al fine di evitare che, nel caso si formi un prezzo di vendita su MGP superiore a 2000 €/MWh, il *cap* risulti superiore al VENF stesso;
 - iv. alcuni soggetti hanno evidenziato che l'introduzione di un *cap* e un *floor* ai prezzi delle offerte accettate sul MSD, ai soli fini del calcolo dei prezzi di sbilanciamento, qualora estesa oltre il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non sarebbe compatibile con i Regolamenti 2019/943 e 2017/2195, il quali prevedono che, in condizioni normali, non siano imposti limiti alla formazione dei prezzi sui mercati dell'energia e del bilanciamento, compresi i prezzi di sbilanciamento;

- alcuni soggetti interessati hanno evidenziato che sia preferibile l'introduzione di franchigie all'interno delle quali valorizzare gli sbilanciamenti effettivi al prezzo zonale orario, a causa dell'elevata difficoltà della programmazione, in particolare delle unità di consumo;
- con riferimento alle tempistiche di applicazione delle misure previste dalla deliberazione 121/2020/R/eel:
 - un soggetto ritiene che le misure previste dovrebbero trovare applicazione a partire dal 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 6/2020), cioè fin dai primi provvedimenti governativi che, prevedendo una limitazione della mobilità, delle attività commerciali e di intrattenimento, nonché della chiusura di scuole e università, hanno avuto un impatto sui consumi di energia elettrica;
 - la maggior parte dei soggetti intervenuti ritiene che le misure previste debbano essere mantenute per la durata dell'emergenza (eventualmente oltre il 30 giugno 2020 qualora gli effetti sul sistema elettrico dovessero protrarsi), ma non fino alla completa revisione della disciplina degli sbilanciamenti in quanto tali misure sono intrinsecamente correlate all'emergenza stessa;
 - alcuni soggetti ritengono che le misure introdotte dovrebbero trovare applicazione fino alla completa revisione della disciplina degli sbilanciamenti;
- alcuni soggetti hanno evidenziato che, qualora le misure previste dalla deliberazione 121/2020/R/eel trovassero applicazione fino alla revisione della disciplina degli sbilanciamenti, si dovrebbe intervenire contestualmente anche sui prezzi di sbilanciamento delle unità obbligatoriamente abilitate al MSD; più nel dettaglio, questi soggetti hanno suggerito che, pur mantenendo la valorizzazione *dual pricing* attualmente prevista per tale tipologia di unità (ai sensi dell'articolo 40, commi 40.1 e 40.2, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06), nel calcolo dei prezzi di sbilanciamento siano utilizzati i prezzi medi ponderati delle offerte accettate sul MSD al posto dei prezzi marginali delle offerte accettate sul MSD;
- la maggior parte dei soggetti interessati ha manifestato la necessità che Terna pubblici sul proprio sito internet, in aggiunta a quanto già attualmente previsto, i dati preliminari relativi ai prezzi di sbilanciamento, così come calcolati ai sensi della deliberazione 121/2020/R/eel, entro 30 minuti dal periodo di consegna.

RITENUTO OPPORTUNO:

- evitare l'introduzione di franchigie, proposta da alcuni soggetti, entro cui gli sbilanciamenti effettivi siano valorizzati al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate sul MGP in quanto tale criterio, inducendo comportamenti potenzialmente diversi in funzione dell'ampiezza della franchigia, appare meno efficace rispetto a quello previsto dalla deliberazione 121/2020/R/eel;
- non modificare la definizione del valore massimo prevista dalla deliberazione 121/2020/R/eel, al fine di evitare che, qualora si formino prezzi superiori a 2000 €/MWh sul MGP, il valore massimo (*cap*), da applicare ai prezzi delle offerte di acquisto o di vendita accettate sul MSD ai soli fini del calcolo dei prezzi di

sbilanciamento, risulti superiore al VENN in quanto tale valore massimo non avrebbe nessun effetto reale;

- non accogliere le altre osservazioni pervenute in relazione ai criteri di calcolo del valore minimo (*floor*) e del valore massimo (*cap*) da applicare ai prezzi delle offerte di acquisto o di vendita accettate sul MSD, ai soli fini del calcolo dei prezzi di sbilanciamento per i punti di dispacciamento relativi a unità non obbligatoriamente abilitate, in quanto i criteri convenzionali definiti dalla deliberazione 121/2020/R/eel appaiono sufficienti per le relative finalità, anche tenendo conto del limitato periodo di validità della medesima;
- confermare, pertanto, le disposizioni previste dalla deliberazione 121/2020/R/eel;
- confermare il termine di efficacia delle disposizioni previste dalla deliberazione 121/2020/R/eel al 30 giugno 2020;
- non prevedere che Terna pubblichi sul proprio sito internet dati aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla deliberazione 121/2020/R/eel, al fine di non aggravare le procedure di Terna, data la limitata durata residua delle misure previste

DELIBERA

1. di confermare le disposizioni previste dalla deliberazione 121/2020/R/eel con effetti dal 10 marzo 2020 al 30 giugno 2020;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini